



Autostrada Pedemontana Lombarda

COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE – COMO – VARESE – VALICO DEL GAGGIOLO ED OPERE AD ESSO CONNESSE

SCHEMA DI CONTRATTO

Procedura ex art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006 per il servizio di “Monitoraggio Ambientale Post Operam della componente “Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi” delle tratte A, 1° Lotto della Tangenziale di Como e 1° Lotto della Tangenziale di Varese dell’Autostrada Pedemontana Lombarda per gli anni 2016-2017”.

CIG: 6548927984

SOMMARIO

1.	DOCUMENTI CONTRATTUALI – DEFINIZIONI.....	6
2.	OGGETTO DEL CONTRATTO	9
3.	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	9
4.	DURATA DEL CONTRATTO	10
5.	CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	10
6.	INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO E ADEGUAMENTO PREZZI	11
7.	VERIFICA DI CONFORMITA'	12
8.	OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	12
9.	PENALI E ADDEBITI	14
10.	CAUZIONE DEFINITIVA	15
11.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI	15
12.	RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	15
13.	SUBAPPALTO.....	16
14.	– LEGGE APPLICABILE.....	16
15.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	16
16.	RECESSO	19
17.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	20
18.	REFERENTE DEL SERVIZIO ED ELEZIONE DI DOMICILIO	20
19.	CLAUSOLA DI RISERVATEZZA – TRASPARENZA.....	20
20.	TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	21
21.	RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI E AGLI ALTRI ATTI DI GARA	22
22.	SPESE DEL CONTRATTO E REGIME FISCALE	22

TRA

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., con sede legale in via del Bosco Rinnovato 4/a Palazzo U9, 20090 Assago (Mi), capitale sociale Euro [●], interamente versato, R.E.A. [●], (C.F./P.I. [●]), iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, in persona del Presidente, [●], nato a [●], il [●] e per la carica domiciliato come sopra, che agisce nella sua qualità di Legale Rappresentante della predetta APL, in virtù dei poteri derivantigli in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del [●](di seguito, anche, “**APL**” e/o “**Stazione Appaltante**” e/o “**Committente**”)

E

[●],(di seguito, anche, “**Appaltatore**”) con sede legale in [●] – [●], capitale sociale Euro [●] interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di [●], P.IVA / C.F. n. [●], nella persona di [●], nato a [●] ([●]), il [●] e per la carica domiciliato come sopra, che agisce nella sua qualità di [●]con poteri di rappresentanza della predetta APL, giusta [●] del [●].

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del Cap. Gen. n. 145/00, l’Appaltatore ha eletto domicilio nel comune di [●], all’indirizzo [●] presso [●].

Congiuntamente APL e l’Appaltatore, di seguito indicati anche congiuntamente “**Parti**” e disgiuntamente “**Parte**”.

PREMESSO CHE

- A. l’Azienda Nazionale per le Strade (ANAS S.p.A.) ha affidato ad Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (d’ora innanzi APL e/o Stazione Appaltante e/o Committente), con Convenzione del 29 Maggio 1990, la concessione di costruzione ed esercizio dell’autostrada che si sviluppa tra Dalmine, Como, Varese, il Valico del Gaggiolo con diramazioni per la Tangenziale Est di Milano (Usmate) e per l’autostrada A/8 (Castronno) (d’ora il poi “**Autostrada Pedemontana Lombarda**”);
- B. ai sensi dell’art. 11 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), con deliberazione del 21 settembre 1993, ha emanato le direttive per la revisione degli strumenti convenzionali disciplinanti le concessioni autostradali;
- C. l’Intesa Istituzionale di Programma, sottoscritta in data 3 marzo 1999, tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Lombardia (pubblicata in G.U. n. 113 del 17 maggio 1999) ha individuato, tra gli obiettivi prioritari, “la riqualificazione e potenziamento del sistema autostradale e della grande viabilità e integrazione della rete con le altre modalità di trasporto”, da attuarsi attraverso la stipula di Accordi di Programma Quadro;

- D. l'art. 2 del sopra citato Accordo individua tra gli interventi prioritari riconducibili ai sistemi tangenziali e collegamenti autostradali "il Sistema viabilistico Pedemontano Lombardo";
- E. la Legge 24 novembre 2000, n. 340, prevede all'art. 21, comma 2, che *"con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, è consentita la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali a condizione che siano inserite nelle scelte prioritarie del Piano generale dei trasporti e nel programma triennale di cui all'articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. Sono fatte salve le vigenti procedure rispetto alla conformità urbanistica e alla valutazione di impatto ambientale"*;
- F. con D.P.C.M. 2 marzo 2001 è stato approvato il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica;
- G. con Legge 21 dicembre 2001, n. 443 (in G.U. n. 299 del 27 dicembre 2001 cd. Legge Obiettivo) il Governo è stato delegato ad emanare provvedimenti in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese;
- H. il CIPE, con delibera n. 121, del 21 dicembre 2001, ha approvato il *"1° Programma nazionale delle infrastrutture di preminente interesse strategico nazionale"*, di cui alla Legge n. 443/2001, che comprende anche l'Autostrada Pedemontana Lombarda;
- I. in attuazione della predetta Legge n. 443/2001 è stato emanato il Decreto Legislativo 20 agosto 2002, n. 190 e, in data 11 aprile 2003, è stata sottoscritta tra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Presidente della Regione Lombardia l'Intesa Generale Quadro, avente ad oggetto la realizzazione delle opere infrastrutturali previste nel territorio lombardo dal Programma CIPE 2001;
- J. il CIPE, con deliberazione n. 77, del 29 marzo 2006, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.Lgs. 190/2000 e dell'art. 10 del d.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., ha approvato, con prescrizioni, il Progetto Preliminare dell'Autostrada Pedemontana Lombarda;
- K. in attuazione delle Direttive Uniche Appalti, 2004/17/CE e 2004/18/CE, con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 è stato adottato il Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi, Forniture (d'ora innanzi **"Codice"**);
- L. in data 3 ottobre 2006, è entrato in vigore il D.L. 262/2006 [convertito - con modificazioni - nella Legge 24 novembre 2006, n. 286 (G.U. n. 277 del 28 novembre 2006), modificata

dall'art. 18, comma 584-bis della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007)], che ha introdotto una nuova disciplina per quanto riguarda il settore delle concessioni autostradali;

- M.** la Regione Lombardia, in attuazione della L.R. 2/2003, ha promosso l'“Accordo di Programma per la realizzazione del Sistema viabilistico pedemontano lombardo”, sottoscritto in data 19 febbraio 2007 tra il Ministero delle Infrastrutture, la Regione Lombardia, le Province di Bergamo, di Como, di Milano, di Varese, ANAS S.p.A., APL e i rappresentanti dei Comuni interessati;
- N.** ai sensi dell'art. 1, c. 979, della citata Legge 296/2006, le funzioni e i poteri di Soggetto Concedente e Aggiudicatore attribuiti ad ANAS S.p.A. per la realizzazione della Autostrada Pedemontana Lombarda sono stati trasferiti a Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (d'ora innanzi solo CAL e/o Concedente), soggetto di diritto pubblico partecipato da ANAS S.p.A. e da Infrastrutture Lombarde S.p.A., APL, quest'ultima, interamente partecipata dalla Regione Lombardia;
- O.** ai sensi dell'art. 2, c. 82, del D.L. 262/2006, in data 1° agosto 2007 è stata sottoscritta, tra CAL e APL, la Convenzione Unica di Concessione *“per l'affidamento della progettazione, costruzione e gestione dell'autostrada tra Dalmine, Como, Varese, il valico del Gaggiolo e delle opere connesse”*, in sostituzione e in aggiornamento di quella stipulata tra ANAS S.p.A. e APL di cui alla precedente premessa A), approvata con Decreto Interministeriale, in data 12 febbraio 2008, n. 1667 (registrato dalla Corte dei Conti, in data 18 aprile 2008, reg. 4, foglio 144);
- P.** con D.P.C.M. 22 ottobre 2008 l'Autostrada Pedemontana Lombarda è stata ricompresa tra le opere connesse dell'EXPO 2015;
- Q.** il CIPE, con deliberazione n. 97 del 6 novembre 2009, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.Lgs. 190/2000 e dell'art. 10 del d.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., ha approvato, con prescrizioni, il Progetto Definitivo dell'Autostrada Pedemontana Lombarda;
- R.** in data [●]/[●]/2015 APL, in qualità di Concessionaria del Collegamento Autostradale, ha indetto una Procedura ex art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006 per il servizio di Monitoraggio Ambientale Post Operam della componente “Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi” delle tratte A, 1° Lotto della Tangenziale di Como e 1° Lotto della Tangenziale di Varese dell'Autostrada Pedemontana Lombarda per gli anni 2016-2017;
- S.** il C.I.G. della procedura è **6548927984**;

- T. l'Aggiudicatario ha consegnato alla Stazione Appaltante l'originale della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 113 del Codice;
- U. l'Aggiudicatario ha provveduto a comunicare tutti i dati richiesti dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- V. il Committente ha accertato la regolarità contributiva dell'Aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 38 comma 3 del Codice, relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, di cui all'art. 90, comma 9, del D. Lgs 81/2008 ed all'art. 6 del D.P.R. 207/2010;
- W. l'Aggiudicatario ha consegnato specifica documentazione attestante il rispetto delle disposizioni di cui al D.L.gs 81/2008;
- X. l'Aggiudicatario ha nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;
- Y. tutti gli altri atti e documenti indicati nell'art. 4.1 della Lettera d'Invito;
- Z. è dunque intenzione delle Parti procedere alla sottoscrizione del presente atto (di seguito il "Contratto").

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del Contratto con valore negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

1. DOCUMENTI CONTRATTUALI – DEFINIZIONI

1.1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e concorrono quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni prestazione connessa all'esecuzione dello stesso. Costituiscono, inoltre, parte integrante, sostanziale del Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni prestazione connessa all'esecuzione dello stesso i seguenti **Documenti Contrattuali**, depositati presso APL, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, nonché tutti gli ulteriori atti e documenti in essi richiamati e/o richiamati nel Contratto e nei documenti contrattuali di seguito elencati:

- a) **Documenti normativi:**
 - i. Il presente atto;

b) Documenti dell'offerta:

- i. elaborati, documenti e dichiarazione dell'offerta;

c) Documenti di gara:

- i. Lettera d'Invito;
- ii. Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito "CSA");
- iii. Documentazione contenuta nel sistema SIT messa a disposizione degli invitati;
- iv. Chiarimenti forniti in fase di gara;
- viii. Delibera del Consiglio di Amministrazione di aggiudicazione definitiva del [•].

1.2. In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e quelle contenute negli atti e documenti di cui al precedente punto 1.1, ovvero, tra le disposizioni contenute nel medesimo documento o in più di uno dei documenti di cui al punto 1.1, vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione del servizio, nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e buona esecuzione del servizio medesimo.

1.3. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è soggetta alla osservanza piena, assoluta e incondizionata delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previste dalla documentazione di cui al precedente punto 1.1, nonché di tutte le disposizioni normative vigenti *pro tempore*. Tutti i relativi obblighi e oneri sono compresi e compensati nel Corrispettivo di Contratto tranne ove diversamente specificato;

1.4. I termini indicati con la lettera maiuscola avranno, nel Contratto, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito:

APL o Committente o Stazione Appaltante: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. che affida all'Appaltatore l'esecuzione del servizio di Monitoraggio Ambientale Post Operam della componente "Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi" delle tratte A, 1° Lotto della Tangenziale di Como e 1° Lotto della Tangenziale di Varese dell'Autostrada Pedemontana Lombarda per gli anni 2016-2017.

Appalto: il rapporto giuridico sussistente tra APL e l'Appaltatore, come disciplinato dal Contratto.

Appaltatore: il soggetto o i soggetti, anche temporaneamente riuniti, cui il Committente affida il servizio di "Monitoraggio Ambientale Post Operam della componente "Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi" delle tratte A, 1° Lotto della Tangenziale di Como e 1° Lotto della Tangenziale di Varese dell'Autostrada Pedemontana Lombarda per gli anni 2016-2017.

CAL o Concedente: Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.

Codice: indica il Codice degli Appalti relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni che potranno essere emanate fino al termine del Contratto.

Codice della Strada: indica il Decreto Legislativo n. 285/1992 avente ad oggetto il nuovo codice della strada;

Concessione: il rapporto di concessione intercorrente tra CAL e APL sulla base della Convenzione Unica per l'affidamento della progettazione, costruzione e gestione del "Collegamento Autostradale tra Dalmine, Como, Varese, il valico del Gaggiolo e delle opere connesse" stipulata il 1° agosto 2007.

Corrispettivo: il corrispettivo per l'esecuzione dell'Appalto di cui all'art. 5 del presente Contratto.

Direttore dell'Esecuzione/Direzione dell'esecuzione: il soggetto/l'ufficio, in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, il quale verifica il regolare andamento dell'esecuzione del Contratto da parte dell'esecutore secondo la normativa in materia.

Offerta: indica l'intero complesso di atti e documenti presentati dall'Appaltatore in fase di gara, in conformità alle previsioni della *lex specialis* di gara, sulla base del quale è stato aggiudicato l'Appalto.

Ordinativo di Servizio: documento con il quale il Committente impartisce l'ordine di eseguire una determinata prestazione di servizio.

Verifica di conformità: le verifiche di conformità finalizzate ad accertare la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore e quanto previsto dagli art. 312 e seguenti del D.P.R. 207/2010.

Verbale di avvio dell'esecuzione: l'atto mediante il quale il Committente dispone che l'Appaltatore dia inizio alle attività di cui al successivo art. 2.

Documenti Contrattuali: l'insieme di tutti i documenti di cui all'art. 1.1 del presente atto che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

Regolamento: il regolamento di esecuzione e attuazione del Codice approvato con il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Responsabile del Procedimento (RUP): il soggetto nominato dal Committente cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice e del Regolamento.

1.5. L'Appaltatore è tenuto a designare un procuratore e un suo sostituto che lo rappresentino nei confronti del Committente in tutte le questioni, ivi compresa ogni eventuale modifica del

Contratto. I nominativi del procuratore e del suo sostituto sono indicati all'atto della sottoscrizione del Contratto e le procure con i relativi poteri di rappresentanza sono allegati al Contratto. Ogni eventuale limite al potere di rappresentanza del procuratore e del suo sostituto è privo di efficacia nei confronti del Committente.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1. Il presente contratto ha ad oggetto il servizio di Monitoraggio Ambientale Post Operam della componente "Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi" delle tratte A, 1° Lotto della Tangenziale di Como e 1° Lotto della Tangenziale di Varese dell'Autostrada Pedemontana Lombarda per gli anni 2016-2017.

2.2. Si tratta di un appalto di servizi: l'importo è stimato a corpo.

2.3. Le prestazioni richieste, previste nel Piano di Monitoraggio Ambientale approvato dal CIPE, ascrivibili alla categoria servizi e ricomprese nel presente contratto, sono:

- a) Rilievo dei mosaici di fitocenosi direttamente consumati dalle attività di cantiere (Indagine A), finalizzato alla verifica della corretta esecuzione degli interventi di sistemazione a verde e di ripristino delle aree di cantiere;
- b) Rilievo delle specie floristiche (Indagine C) presenti in ognuna delle stazioni di indagine previste dal Progetto di Monitoraggio Ambientale;
- c) Rilievo finalizzato a definire la struttura delle comunità vegetali (Indagine D) in ognuna delle stazioni di indagine previste dal PMA;
- d) Rilievo della presenza di Anfibi (Indagine E-An) presso le stazioni di indagine previste dal PMA;
- e) Rilievo della presenza di Rettili (Indagine E-Re) presso le stazioni di indagine previste dal PMA;
- f) Rilievo per la definizione quali – quantitativa delle comunità ornitiche (Indagine F) tramite l'ascolto del canto o l'osservazione visiva;
- g) Rilievo della presenza di rapaci notturni – Strigiformi – (indagine F-St) tramite punti d'ascolto serali;
- h) Inserimento dei dati nel Sistema Informativo Territoriale messo a disposizione da APL;
- i) Redazione di una relazione annuale, relativa ad ogni singola tratta, riassuntiva di tutte le attività svolte per la componente in oggetto.

3. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

3.1. L'Appaltatore provvederà all'esecuzione dei servizi di cui al precedente art. 2 secondo le modalità e i termini di cui al presente contratto e al Capitolato Speciale d'Appalto.

3.2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire, a regola d'arte, le prestazioni oggetto del presente contratto con la massima professionalità e qualità, con diligenza e buona fede.

3.3. Nell'esecuzione delle prestazioni, l'Appaltatore è tenuto ad osservare le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché delle norme in materia di contribuzione e retribuzione dei lavoratori, di trattamento economico, normativo, previdenziale e assistenziale, nel rispetto dei vigenti contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria.

3.4. L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto, essendo i relativi oneri, obblighi e spese compresi e compensati nel Corrispettivo, all'espletamento di tutte le prestazioni di qualunque genere che, sebbene non espressamente previste nel presente contratto, risultino comunque strumentali e/o consequenziali a quelle indicate e/o comunque necessarie per la corretta e completa esecuzione del contratto medesimo anche in relazione al suo scopo ed alla sua funzione.

4. DURATA DEL CONTRATTO

4.1. La durata del contratto è pari a 24 (ventiquattro) mesi dalla data della sua sottoscrizione e, comunque, dalla data di emissione del verbale di avvio dell'esecuzione ai sensi dell'art. 304 del Regolamento.

5. CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

5.1. Il corrispettivo complessivo per la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto è pari a Euro [●]([●]/00), esclusa I.V.A..

5.2. Il pagamento avrà luogo in seguito alla validazione, da parte dell'Osservatorio Ambientale di Regione Lombardia, delle Relazioni predisposte, previa emissione di apposita fattura da parte dell'Aggiudicatario, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di apposita fattura previo accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione, confermato dal Responsabile Unico del Procedimento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

5.3. Le somme dovute saranno versate sul conto dedicato di cui al successivo art. 8 entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di apposita fattura emessa dall'Appaltatore recante la seguente intestazione: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., via del Bosco Rinnovato 4/A Palazzo U9, 20090 Assago, P.I./C.F. 0855815015, con espressa indicazione del C.I.G. come indicati nelle

premesse ed inviata a: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., via del Bosco Rinnovato 4/A Palazzo U9, 20090 Assago.

5.4. La fattura relativa alle prestazioni eseguite sarà emessa a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte di APL secondo quanto indicato al successivo art. 7 ed il relativo pagamento avrà luogo entro 30 (trenta) giorni.

5.5. La fattura relativa al saldo finale potrà essere emessa solo a seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità definitiva. Il pagamento del saldo avrà quindi luogo entro 30 (trenta) giorni dall'emissione della relativa fattura.

5.6. Il pagamento di ciascuna rata del corrispettivo è in ogni caso subordinato alle verifiche in ordine alla regolarità nel pagamento delle contribuzioni, secondo quanto previsto negli artt. 4, 5 e 6 del Regolamento.

5.7. In caso di contestazione in ordine alla entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarrà sospeso per la sola parte dell'importo oggetto di contestazione.

5.8. L'Appaltatore non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull'entità dei medesimi.

5.9. L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il Corrispettivo di cui al precedente comma 5.1 comprende e compensa integralmente tutti gli obblighi riconducibili in via diretta e indiretta all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto e dunque ogni attività e spesa occorrente per la completa e corretta esecuzione e ogni e qualsiasi attività che, seppure non espressamente indicata, deve intendersi ricompresa nell'oggetto del Contratto e conseguente all'esecuzione dello stesso, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore.

5.10. In particolare, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti oltre che nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Codice e nel Regolamento. In ogni caso si intende sempre compresa nel corrispettivo ogni spesa occorrente per eseguire completamente l'Appalto alle condizioni stabilite dal presente Contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

6. INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO E ADEGUAMENTO PREZZI

6.1. Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi. È esclusa l'applicabilità delle norme del codice civile o di ogni altra disposizione di legge che consentono all'Appaltatore di ottenere la revisione dei prezzi contrattuali e del corrispettivo come fissato all'art. 5.1 con particolare riferimento agli articoli 1467 e 1664 del Codice Civile.

7. VERIFICA DI CONFORMITA'

7.1. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi del settore. La verifica di conformità, effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto, dovrà accertare la conformità delle prestazioni eseguite rispetto a quanto richiesto dagli atti di gara e dichiarato in sede di offerta. La verifica della buona esecuzione della prestazione contrattuale è effettuata attraverso accertamenti e riscontri che il Direttore dell'esecuzione del contratto ritenga necessari. La verifica di conformità è avviata entro 20 (venti) giorni dalla data di esecuzione delle prestazioni. In relazione alle attività di verifica è redatto apposito processo verbale ai sensi dell'art. 319 del DPR 207/2010. A seguito delle attività di verifica di conformità, quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, il Direttore dell'esecuzione del contratto emette un Certificato di verifica di conformità ai sensi dell'art. 322 del DPR 207/2010, controfirmato dal Responsabile del Procedimento. Il Certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. Successivamente all'emissione del Certificato di verifica di conformità si procede al pagamento del corrispettivo e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento dell'obbligazione contrattuale. Ai sensi dell'art. 322, co. 2 del DPR 207/2010 è fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. In tal caso APL provvederà a notificare all'appaltatore le carenze riscontrate che, nel caso non siano sanabili, determineranno la risoluzione del contratto. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo in merito alla verifica di conformità si applicano gli articoli da 316 a 324 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 per quanto compatibili.

8. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

8.1. L'Appaltatore si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. (di seguito anche "L. 136/2010") e delle altre norme, di legge o regolamentari, attualmente vigenti in materia - nonché di quelle che dovessero eventualmente sopravvenire in corso di esecuzione del Contratto - e con la sottoscrizione del Contratto si assume tutti gli obblighi ivi previsti.

8.2. Ai fini di cui al precedente comma 8.1, l'Appaltatore si obbliga a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati – anche se non in via esclusiva – al Contratto, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

8.3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al Contratto, il C.I.G. identificato nelle Premesse.

8.4. In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in violazione degli obblighi di cui al presente articolo e alla Legge 136/2010, si determineranno, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della Legge 136/2010, le conseguenze di cui all'art. 16 del presente Contratto.

8.5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'Appaltatore dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto sono i seguenti:

Conto Corrente n.: [●]

Banca: [●]

Agenzia: [●]

IBAN: [●]

Intestatario del conto: [●]

Persona/e delegata/e ad operare sul conto: [●]

Codice fiscale: [●]

Data di nascita: [●]

Luogo di nascita: [●]

Residenza: [●]

Indirizzo: [●]

Persona/e delegata/e ad operare sul conto: [●]

Codice fiscale: [●]

Data di nascita: [●]

Luogo di nascita: [●]

Residenza: [●]

Indirizzo: [●]

8.6. In caso di raggruppamenti temporanei, in conformità a quanto previsto nell'atto costitutivo, la mandataria si obbliga al rispetto della Legge 136/2010 nei pagamenti effettuati alle mandanti. Le disposizioni di cui al presente art. 8.6. si applicano anche ai consorzi ordinari secondo quanto previsto dagli artt. 34, comma 1, lett. e) e 37 del Codice.

L'Appaltatore è altresì obbligato all'integrale rispetto di tutti gli ulteriori obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata Legge 136/2010, anche se non richiamati nel Contratto. Si applica l'art. 6 della L. 136/2006.

9. PENALI e ADDEBITI

9.1. Il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore dei termini di cui all'art. 3 presente Contratto comporterà l'applicazione delle seguenti penali:

- a.** € 190,00, per ogni giorno di ritardo nella restituzione dei dati acquisiti durante le attività di monitoraggio in campo;
- b.** € 190,00, per ogni giorno di ritardo nella presentazione delle Relazioni annuali inerenti la componente in oggetto.

9.2. Le penali verranno contabilizzate nel primo Certificato di Verifica di Conformità utile, salvo il maggior risarcimento dei danni subiti da APL per le conseguenze del ritardato o mancato intervento.

9.3. Resta comunque salvo ogni diritto di APL ad esperire azione di rivalsa per danni derivanti da eventuali ritardi nell'esecuzione dei servizi. Se la mancata totale e /o parziale esecuzione di servizi contemplerà una penale da parte della Concedente CAL al Committente in virtù della convenzione di concessione in essere, questa penale verrà interamente addebitata all'Appaltatore e detratta dal credito maturato per le prestazioni svolte.

9.4. APL, a seguito dell'avvenuto riscontro e quantificazione delle penalità e/o degli addebiti comminate all'Appaltatore, procederà ad inviare allo stesso una comunicazione, mediante lettera raccomandata A.R. anticipata via fax, indicante l'ammontare delle penali e/o dei danni e le relative motivazioni.

9.5. APL e/o il Direttore dell'Esecuzione, a loro insindacabile giudizio, si riservano la facoltà di ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto, con le modalità di cui all'articolo 308 del Regolamento, senza che per questo l'Appaltatore possa avanzare pretese di indennizzi o risarcimenti, salvo il diritto allo spostamento del termine di ultimazione per un periodo di tempo

pari alla durata delle sospensioni effettuate.

9.6. L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora le penali siano tali da comportare un importo superiore alla predetta percentuale trovano applicazione le disposizioni in materia di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

9.7. APL si riserva il diritto di risolvere anche prima della scadenza, ed in qualsiasi momento, il presente Contratto, qualora l'Appaltatore dimostri incapacità e negligenza nell'assolvere l'incarico ad esso affidato, ometta, non applichi o deroghi ad una o più clausole del presente Contratto e/o del Capitolato d'Appalto.

10. CAUZIONE DEFINITIVA

10.1. Contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore ha consegnato ad APL una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 113 del Codice e dei documenti di gara, di valore complessivo pari a [•] rilasciata da [•] volta a garantire l'insieme delle prestazioni contrattuali e di capitolato, l'escussione delle penali, nonché l'eventuale maggior danno.

10.2. La garanzia sarà svincolata secondo le modalità previste dall'art. 113, comma 3, del Codice.

10.3. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare immediatamente l'importo della garanzia di cui APL si sia avvalsa in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto. In caso di inottemperanza la reintegrazione verrà effettuata sul corrispettivo da riconoscere all'Appaltatore.

11. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI

11.1. È fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere, in tutto o in parte, il Contratto a Terzi.

11.2. Il mancato rispetto del divieto di cui al comma precedente, comporterà la risoluzione del Contratto, salvo il diritto del Committente al risarcimento di tutti i danni e la rifusione di ogni spesa eventualmente sostenuta.

11.3. Il Committente si riserva la possibilità di cedere, in tutto o in parte, il presente Contratto a Terzi.

11.4. I crediti maturati dall'Appaltatore in virtù dell'esecuzione del Contratto non sono cedibili salva autorizzazione scritta del Committente, la cui violazione comporterà la risoluzione del Contratto e il risarcimento del danno.

12. RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

12.1. L'Appaltatore è esclusivo responsabile del puntuale e perfetto adempimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto.

12.2. L'osservanza delle predette disposizioni, o l'eventuale presenza in luogo del personale del Committente o di quello di sorveglianza, comunque, non limita né riduce la responsabilità dell'Appaltatore stesso. L'Appaltatore sarà infatti ritenuto responsabile, in dipendenza dell'esecuzione del Contratto, per danni diretti e/o indiretti cagionati al Committente e/o a Terzi, cose e/o persone e sarà tenuto in ogni caso a rifonderne i danni e a sollevare da ogni corrispondente richiesta il Committente; rimane salvo il risarcimento dei danni ulteriori.

12.3. L'Appaltatore è altresì integralmente responsabile degli eventuali danni che si dovessero verificare a persone e/o cose in dipendenza o comunque in connessione con le attività oggetto del Contratto.

12.4. Il Committente è estraneo ai rapporti tra l'Appaltatore e i propri dipendenti, ausiliari e/o collaboratori a qualunque titolo, nonché con ogni altro soggetto.

12.5. L'Appaltatore terrà indenne il Committente – nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve – da ogni diritto, pretesa o molestia che qualsivoglia Terzo dovesse avanzare in dipendenza o comunque in connessione con le attività che l'Appaltatore è tenuto a svolgere ai sensi del Contratto.

12.6. Qualora al Committente fosse richiesto il pagamento di somme in qualunque modo riconducibili all'attività che l'Appaltatore è tenuto a svolgere ai sensi del Contratto, quest'ultimo sarà tenuto a pagare in sua vece, o comunque a rimborsare al Committente, a prima richiesta e senza poter opporre eccezioni di alcun tipo, quanto il Committente stesso fosse costretto a pagare, con espressa facoltà per quest'ultimo di trattenere le relative somme dai pagamenti maturati e maturandi da erogarsi in favore dell'Appaltatore o di incamerare le relative somme dalle garanzie prestate dall'Appaltatore, fermo restando l'obbligo di quest'ultimo di procedere alla reintegrazione delle garanzie prestate.

13. SUBAPPALTO

13.1. E' vietata qualsiasi forma di subappalto.

14. – LEGGE APPLICABILE

14.1. Tutte le controversie tra il Committente e l'Appaltatore, di qualsiasi natura e specie, che dovessero insorgere tra le Parti in relazione al Contratto sono devolute alla magistratura ordinaria ed è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

15.1. Oltre alle ipotesi di risoluzione espressamente previste nel presente atto e nel Capitolato Speciale d'Appalto, APL, senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, avrà diritto di

risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a. reati accertati ai sensi degli articoli 38 e 135 del Codice;
- b. violazione dei piani di sicurezza di cui all'art. 131, comma 3 del Codice;
- c. su segnalazione del Coordinatore per l'esecuzione, nei casi previsti dall'art. 92, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 81/2008;
- d. perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti attestanti l'idoneità all'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto;
- e. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto;
- f. mancato rientro o integrazione della cauzione definitiva di cui all'art. 113 del Codice;
- g. applicazioni di penali contrattuali per un importo complessivo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui all'art. 5 del Contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- h. nel caso in cui l'Appaltatore non provveda all'esecuzione del servizio in conformità a quanto previsto dal Contratto e dal Capitolato.
- i. nel caso in cui l'Appaltatore non inizi il servizio oggetto del Contratto entro la data stabilita ovvero non lo completi, per cause allo stesso imputabili, nei tempi previsti dal Contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- j. l'Appaltatore non provveda all'espletamento del servizio e/o all'esecuzione di singole parti dello stesso, ritenuti essenziali dalla Stazione Appaltante, nei tempi e modalità previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- k. l'Appaltatore sospenda ingiustificatamente il servizio;
- l. l'Appaltatore apporti modifiche e/o variazioni al servizio non approvate specificamente per iscritto dal Committente;
- m. le certificazioni esibite o prodotte dall'Appaltatore alla sottoscrizione del Contratto, risultino in qualsiasi momento irregolari;
- n. l'Appaltatore violi le disposizioni di cui all'art. 3 del presente Contratto (Obblighi dell'Appaltatore);
- o. l'Appaltatore violi le disposizioni in materia di cessione di cui all'art. 11 del presente Contratto (Divieto di cessione);

- p. l'Appaltatore violi le prescrizioni di cui all'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto (Contrattazione applicabile, tutela lavoratori e verifiche Stazione Appaltante);
- q. qualora gli eventi di forza maggiore superino i 30 (trenta) giorni;
- r. l'Appaltatore venga sottoposto ad una qualsiasi delle procedure concorsuali previste dalla legge o sia sottoposto a liquidazione;
- s. l'Appaltatore risulti non in regola con il Documento di Regolarità Contributiva Durc per due richieste consecutive come previsto all'art. 6 del D.P.R. 207/2010;
- t. qualora, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del Codice, nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii., ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi di APL, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all'esecuzione dell'Appalto nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro o sia intervenuto un provvedimento interdittivo ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii. sopra citato;
- u. perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- v. grave inadempimento all'obbligo, di cui alla Legge 136/2010, di utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- w. in tutti gli altri casi in cui il comportamento dell'Appaltatore concretizzi un grave inadempimento ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 163/2006 alle obbligazioni discendenti dal presente contratto;
- x. in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 19 del presente Contratto;
- y. in caso di violazione delle disposizioni in materia di subappalto;
- z. in caso di violazione del divieto di cessione del contratto e di cessione dei crediti derivanti dal presente Contratto senza autorizzazione da parte di APL.

15.2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente punto 15.1 il Contratto s'intenderà risolto di diritto non appena APL avrà dichiarato all'Affidatario, mediante apposito avviso di

risoluzione da inviarsi con lettera raccomandata a.r., l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

15.3. In tutti i casi di violazione da parte dell'Affidatario degli altri obblighi contrattuali, diversi da quelli di cui al precedente punto 15.1, APL invierà all'Appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., diffida ad adempiere - con un termine minimo di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi - e qualora l'Appaltatore non adempia entro il termine indicato, il Contratto sarà automaticamente risolto.

15.4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento, all'Affidatario verrà riconosciuto il diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, con decurtazione degli oneri aggiuntivi derivanti in capo ad APL dallo scioglimento del Contratto (ivi comprese le maggiori spese per affidare ad altro soggetto le rimanenti prestazioni contrattuali) e dell'ammontare dei danni subiti da APL medesima.

15.5. In ogni caso di risoluzione del Contratto, l'Affidatario sarà tenuto a risarcire ad APL tutti i danni, diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, e a rifondere alla stessa i maggiori oneri subiti. Resta salvo il pagamento delle penali, di cui all'art. 9 del presente Contratto, qualora nel frattempo maturate.

15.6. L'Appaltatore è, comunque, obbligato a portare a compimento i servizi in corso alla data di risoluzione del Contratto.

16. RECESSO

16.1. Il Committente, ai sensi dell'art. 134 del Codice, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di recedere dal Contratto in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto stesso.

16.2. Il recesso ha effetto dal giorno del ricevimento da parte dell'Appaltatore della raccomandata A/R con la quale il Committente comunica la volontà di recedere dal Contratto.

16.3. All'Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verrà riconosciuto esclusivamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento della ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 16.2, secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto, nonché il 10% (dieci per cento) dell'importo delle prestazioni non eseguite, calcolato ai sensi del citato articolo 134 del Codice, con espressa esclusione di ogni altro riconoscimento, a qualsivoglia titolo richiesto.

16.4. Ove il recesso ai sensi del precedente comma 16.2 intervenga prima della comunicazione del verbale di avvio dell'esecuzione, l'Appaltatore avrà diritto, a definitiva e completa tacitazione

di ogni diritto e pretesa, esclusivamente al rimborso delle spese sostenute per la stipula del Contratto, sempreché esse siano adeguatamente documentate e ritenute congrue dal Committente.

16.5. Ove il recesso ai sensi del precedente comma 16.2 intervenga in qualsiasi momento successivo alla comunicazione del verbale di avvio dell'esecuzione, l'Appaltatore avrà diritto, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, esclusivamente al pagamento dell'importo spettante per le prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto.

17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

17.1. Le Parti danno atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Enrico Arini, Via del Bosco Rinnovato, 4/A, Palazzo U9, 20090 Assago (Mi), Tel. 026774121 e fax 0267741256 – e-mail: posta@pedemontana.com

17.2. Il Committente comunicherà per iscritto all'Appaltatore l'eventuale sostituzione del Responsabile del Procedimento.

17.3. Il Direttore dell'esecuzione è [●].

17.4. Ogni comunicazione del Committente all'Appaltatore verrà trasmessa dal Responsabile del Procedimento.

18. REFERENTE DEL SERVIZIO ED ELEZIONE DI DOMICILIO

18.1. Viene designato, quale referente per la corretta esecuzione del Servizio del presente Contratto, il Sig. [●], domiciliato presso [●], numero tel. [●], fax [●], e-mail [●].

19. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA – TRASPARENZA

19.1. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore si obbliga a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano strettamente attinenti all'esecuzione del contratto medesimo, le informazioni relative alle attività oggetto del Contratto, che vengano messe a sua disposizione da APL o da CAL e/o di cui venisse comunque a conoscenza in occasione dell'esecuzione delle sue prestazioni.

19.2. L'Appaltatore è responsabile nei confronti di APL per l'esatta osservanza degli obblighi di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori anche occasionali.

19.3. In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel presente articolo, l'Appaltatore è obbligato a risarcire APL di tutti i danni, anche di immagine, che dovessero derivare alla stessa a causa della diffusione di informazioni relative alle attività di cui al Contratto.

19.4. L'Appaltatore espressamente e irrevocabilmente dichiara:

- a. che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- b. di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto;
- c. di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d. di non avere in corso né aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- e. di conoscere il contenuto del D.Lgs. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa derivante da reato, impegnandosi ad astenersi - nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto - da comportamenti idonei ad integrare uno dei reati previsti dal medesimo Decreto;
- f. di conoscere e accettare le norme e i principi comportamentali contenuti nel Codice Etico adottato da APL e pubblicato sul relativo sito internet www.pedemontana.com e di impegnarsi nell'esecuzione del Contratto al rispetto delle suddette norme e principi;
- g. di conoscere il Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza adottato dalla Società e pubblicato sul sito web aziendale.

19.5. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma 19.4., ovvero l'Appaltatore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui al precedente comma 19.4., APL avrà il diritto di risolvere il Contratto a norma dell'art. 16 del medesimo, e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.

20. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

20.1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nel presente contratto, per le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

20.2. L'Appaltatore esprime, altresì, consenso alla pubblicazione sul profilo del Committente dei dati e delle informazioni relativi all'affidamento del presente contratto anche ai sensi del D.lgs 190/2012 e per tutti gli obblighi di legge.

21. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI E AGLI ALTRI ATTI DI GARA

21.1. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le norme contenute nelle Direttive e nei Regolamenti Comunitari, nel Codice, nel Regolamento, nelle leggi nazionali e regionali regolanti la materia, nei Regolamenti attuativi ed esecutivi, nella Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

21.2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel contratto in ordine al recesso, alla risoluzione, alle penali, alla consegna, alla cessione e ad ogni altro aspetto di natura negoziale si rinvia alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto (Norme Generali, Norme Tecniche e allegati).

22. SPESE DEL CONTRATTO E REGIME FISCALE

22.1. Ogni ordine sarà soggetto al regime fiscale dell'I.V.A. e pertanto soggetto a registrazione.

22.2. Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, comprese quelle fiscali ed eventualmente notarili relativi al Contratto, all'esecuzione dello stesso o, comunque, dal medesimo scaturenti, ivi comprese le spese di bollo e di registro, sono a carico dell'Appaltatore.

22.3. Il presente Contratto consta di n. (●) facciate dattiloscritte, compresa la presente pagina. Letto, approvato e sottoscritto.

Assago,

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.

[●]

L'APPALTATORE

[●]

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile l'Appaltatore dichiara di ben conoscere ed approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli del presente Contratto: art. 3 (Obblighi

dell'Appaltatore - modalità di svolgimento del Servizio); art. 5 (Corrispettivo e modalità di pagamento); art. 8 (Obblighi di Tracciabilità dei flussi finanziari); art. 9 (Penali e addebiti); Art. 11 (Divieto di cessione del contratto-Cessione dei crediti); art. 12 (Responsabilità nell'esecuzione del Contratto); art. 13 (Subappalto); art. 15 (Risoluzione del contratto-Clausola risolutiva espressa); Art. 16 (Recesso); art. 19 (Clausola di Riservatezza - Trasparenza).

L'APPALTATORE

[●]
